

Diritto romano e giustizia predittiva (Berna 20-21 marzo 2024)

Nelle giornate del 20 e 21 marzo 2024 si è tenuto presso l'Università di Berna, un convegno scientifico che ha visto la partecipazione di giuristi, provenienti da Svizzera, Germania e Italia, per discutere su un tema sempre più centrale nella discussione scientifica: l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo giuridico, in particolare nella prospettiva dell'automatizzazione delle decisioni giurisprudenziali. L'incontro è stato aperto con un discorso introduttivo di Iole Fagnoli, organizzatrice dell'iniziativa, la quale ha spiegato come l'idea di avvicinarsi al tema è scaturita nel 2017, dal dialogo con colleghi di discipline scientifiche che l'hanno indotta a porsi alcuni interrogativi sul ruolo dell'IA in ambito giuridico: fino a che punto i robot possono imitare il ragionamento giuridico umano? O come l'uomo può sfruttare un tale tipo di intelligenza? E nel caso fosse stata utilizzata, quanto sarebbe stata affidabile? Proprio la casistica romana si presta, per le sue caratteristiche, come campo di prova di una sperimentazione. A conclusione dell'intervento la studiosa ha citato un racconto del III sec. a.C. appartenente alla cultura cinese, la quale narra del filosofo Zhuangzi che sognò di diventare una farfalla che volava tra i fiori, dimenticandosi chi fosse. Poi si svegliò, confuso, e si domandò: ho sognato di essere una farfalla o è la farfalla che ha sognato di essere me? Questo sogno vuole fare riflettere sul fatto che, molto spesso, i contorni tra opposti non sono nitidi; il mondo sta cambiando così rapidamente che a volte, nell'interazione con la macchina, si ha l'impressione che i confini tra noi e l'intelligenza artificiale, e tra realtà e tecnologia, si stiano confondendo. Chi è il sognatore e chi è il risvegliato?

Ha preso, poi, la parola Fabio Addis dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'. Lo studioso ha incentrato il suo discorso sull'utilizzo della macchina nel settore giustizia e su ciò che si intende per 'giustizia predittiva', che aspira a prevedere l'esito d'un giudizio tramite determinati calcoli. Il dialogo tra la casistica antica del diritto romano e le possibilità dell'intelligenza artificiale, offrono un terreno fertile per riflessioni sul futuro delle decisioni legali ed etiche, automatizzate. Con il suo ricco *corpus* di casi e la sua profonda radicazione nei principi generali, il testo classico offre un punto di partenza comodo per riflettere su come le idee e i dispositivi artificiali possano essere programmati e addestrati per interpretare e applicare il diritto in modo che rimanga fedele alla tradizione giuridica e in armonia con l'etica contemporanea. La sfida consiste nel recepire la saggezza e la flessibilità di questo sistema storico nell'era digitale, garantendo che l'intelligenza artificiale possa non solo risolvere casi con competenza tecnica, ma anche rispettare i fondamenti etici e giuridici che condividono la giustizia umana, seguendo l'evoluzione tecnologica.

Sotto la presidenza di Fabio Addis, i lavori hanno quindi preso avvio con la relazione di Thomas Rübner dell'Universität di Trier, dal titolo *70 Jahre Rechtsanwendung durch Computer* che, dopo aver ringraziato Fagnoli per l'invito al convegno, ha mostrato lo sviluppo storico dell'utilizzo del computer, in campo giuridico, in Germania, dai primi anni Cinquanta ad oggi. La riforma pensionistica del 1957 è stato l'evento che ha contri-

buito in modo significativo all'adozione dei 'calcolatori'; tale avvenimento ha portato a interrogarsi sull'opportunità di affidare l'applicazione del diritto a tali macchine, creando così un acceso dibattito tra gli anni Sessanta e Settanta, anticipando argomenti riproposti ai giorni nostri. Tra gli anni Settanta e Novanta nasce anche la '*Rechtsinformatik*', l'informatica giuridica, come materia indipendente. Ad una prima delusione, data da insuccessi tecnici, segue una nuova epoca di influenza tecnologica, che vede la parola internet o IA all'interno di decisioni giurisprudenziali e controversie, con i conseguenti timori e speranze.

A seguire ha preso la parola Rolf H. Weber dell'Universität di Zürich con un intervento dal titolo *Herausforderungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Justiz*, che ha spiegato come l'intelligenza artificiale può costituire un ottimo strumento di supporto al lavoro dell'essere umano, senza però al momento poterlo sostituire del tutto; ciò deriva dal fatto che l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale nella amministrazione della giustizia non è esente da rischi. Molte sono le problematiche riguardo alla privacy, al trattamento dati e/o alla protezione dei consumatori. Nel procedimento giudiziario, la macchina potrebbe aiutare nella verifica dei fatti, nella ricerca e nell'esame delle norme applicabili; la sfida sarebbe invece quella dell'utilizzo di tale intelligenza nella formazione del procedimento decisionale. L'uso di tali strumenti ha dei lati positivi, quali: la brevità, l'economicità dei processi, un'applicazione del diritto più precisa, uniformità della prassi giudiziaria e l'esclusione dell'emotività dal procedimento decisionale. A tali lati positivi si accostano rischi che riguardano la possibilità o meno di garantire i requisiti formali giuridici nei procedimenti giudiziari tramite programmi di intelligenza artificiale, il rischio di errori giudiziari dati dall'utilizzo di un algoritmo e le problematiche costituzionali che tale utilizzo potrebbe comportare. In conclusione del proprio intervento lo studioso svizzero ha dimostrato come il sistema giustizia non può essere totalmente automatizzato, ma ancora necessita del lavoro dell'uomo.

Dopo una breve pausa caffè, ha preso la parola Daniel Effer-Uhe della BSP Business & Law School Berlin, Universität zu Köln, con un intervento dal titolo *Chancen und Schwierigkeiten einer automatisierter Rechtsanwendung*. Nella prima parte del discorso lo studioso ha designato le differenze tra regole e principi, spiegando come le prime fossero di più facile gestione rispetto ai secondi per un sistema di IA. Invero, le regole si prestano maggiormente per un'automatizzazione, soprattutto quando si tratta di fattispecie senza particolari specificità. Sarebbe però complesso raccogliere tutte le regole contenute in ogni singolo codice, se venissero considerate le possibili eccezioni non scritte e/o regole speciali; la macchina dovrebbe conoscere tutti gli elementi. Pertanto, sarebbe necessario l'intervento umano per meglio delineare quelle sfumature necessarie per una futura decisione. La macchina può, semmai, supportare il lavoro del giurista ma non sostituirlo. Dubbi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale sorgono quando la macchina subentra all'operato di un giudice, sia perché in contrasto con principi costituzionali quale quello del giudice naturale precostituito per legge, sia perché, nella decisione vengono considerati determinanti bilanciamenti e fatte particolari valutazioni che un'intelligenza artificiale potrebbe non esaminare. Pertanto, considerati gli attuali e fondati timori, la macchina interviene o può intervenire come aiuto all'operato del giudice.

A chiusura dell'incontro pomeridiano ha preso la parola Franz Kummer, fondatore e

contitolare di Weblaw AG, prima rivista giuridica online in Svizzera, con un intervento dal titolo: *Einsatzbereiche von KI-Systemen in der Rechtsanwendung – ein Bericht aus der Schweizer Praxis*. Individuate le incertezze che l'uso dell'intelligenza artificiale può comportare nell'applicazione automatizzata della legge e/o nel processo decisionale, data la mancanza in capo alla macchina del '*Rechtsgefühl*', Franz Kummer ha considerato gli ambiti in cui le macchine possono, effettivamente, aiutare l'uomo e come queste vengono già utilizzate sia in Svizzera che in Germania e Austria. Gli operatori del diritto utilizzano tale strumento per aumentare l'efficienza del lavoro, automatizzare quello meno rilevante, mantenendone alta la qualità. L'intervento si è incentrato sull'uso responsabile e sostenibile di tali strumenti con dimostrazione di come possano essere utilizzati per traduzioni, riassunti, riconoscimento vocale con relativa trascrizione, supporto alla redazione di testi giuridici e molto altro. In conclusione, al momento, una sostituzione dell'uomo non è prevista né risulta possibile, in quanto è richiesta, sempre, una verifica umana del lavoro svolto; siamo all'inizio di un viaggio di cui non si sa quando e dove sarà l'arrivo.

Con queste parole si è conclusa la prima parte dell'incontro che è proseguito nella mattinata successiva del 21 marzo. A presiedere questa prima parte del convegno è stata Linda De Maddalena, la quale, dopo una breve presentazione di coloro che sarebbero intervenuti nella mattinata, ha lasciato la parola a Renato Perani dell'Università degli Studi di Milano, che è intervenuto su: *Ripensare il Digesto attraverso script e algoritmi*. Per rispondere alla domanda se un giudice-robot può sostituire un giudice umano, lo studioso ha mostrato ai partecipanti la funzionalità di un applicativo che ha ad oggetto il titolo 9.2. del Digesto. Il software da lui congegnato si chiama AiLexa, acronimo per *Artificial Intelligence applied to the Lex Aquilia*, e ha come obiettivo quello di aiutare l'utente a capire quale è la condotta punita dalla *Lex Aquilia* nel caso concreto e quali conseguenze ne derivano. Tale dispositivo pone in essere un sistema di IA che si basa sull'esperienza giuridica romana, per verificare il funzionamento di un modello di giustizia predittiva, ma offre al contempo un modo alternativo di studiare le fonti e un'ipotesi di didattica nuova per gli studenti.

Ha fatto seguito la relazione di Mario Varvaro dell'Università degli Studi di Palermo dal titolo: *Damnum Iniuria datum, metodo casistico e intelligenza artificiale*. Ricollegandosi all'applicativo AiLexa, lo studioso, sostiene come l'ampia casistica relativa alla responsabilità derivante dal *damnum Iniuria datum* pervenutaci nel titolo 9.2 del Digesto al quale si aggiunge il titolo 3.35 del Codice Giustiniano sia un campo adatto per il perfezionamento di tali sistemi di IA. La macchina ordina alcuni profili del caso che le viene proposto e vi sono alcuni dettagli che essa deve imparare a riconoscere. Tra questi vi è la valutazione del danneggiamento, in termini di anti giuridicità, come comportamento *contra ius* che impone di considerare la sussistenza di eventuali cause di giustificazione come la legittima difesa, lo stato di necessità, l'esercizio di una attività lecita, l'ottemperanza di un ordine; l'individuazione delle condotte rilevanti per integrare la nozione stessa di danneggiamento in termini di *occidere* o di *urere, frangere e rumpere*; l'individuazione dell'oggetto del danneggiamento come indicati dalla *lex Aquilia*. Inoltre, ci si chiede sia in relazione alla legittimazione attiva che passiva se la macchina è in grado di captare tutte quelle sfumature date dalla fattispecie studiata nel

caso in cui, ad esempio, a compiere l'azione sia un soggetto *alieni iuris*, un *filius familias* o uno schiavo. L'ultima questione riguarda l'applicazione della *aequitas*. Riuscirebbe la macchina a dare la soluzione più equa per il caso concreto, riuscirebbe ad applicare tale principio anche se mancante in lei quel '*Rechtsgefühl*' di cui è dotato l'uomo? Con queste osservazioni si chiude l'intervento del Professore dell'Università di Palermo cui segue una breve '*Kaffeepause*'.

La seconda parte dei seminari è stata presieduta da Lorenzo Lentini, giudice presso il Tribunale di Milano che, dopo una breve presentazione, lascia la parola all'ultimo intervento della mattinata, di Edoardo Carlo Raffiotta dell'Università degli Studi Milano – Bicocca, con una relazione dal titolo: *Giudice e giudizio. Terzietà e imparzialità ai tempi dell'intelligenza artificiale*. Tramite questo intervento lo studioso ha dimostrato come l'intelligenza artificiale da strumento usato principalmente dai privati sia passato a strumento adoperato anche dalla pubblica amministrazione, a sostegno dell'operato del giudice e del giudizio. In astratto tali tecnologie possono aiutare al fine di potenziare e attuare i principi costituzionali del giusto processo. La stessa può essere sfruttata sia per l'organizzazione interna delle amministrazioni, per la raccolta dati, che per il lavoro del giudice, come strumento di aiuto nella ricerca dei precedenti utili alla decisione per aumentare così la *performance* dell'amministrazione medesima. Priorità è, comunque, la tutela della persona, del cittadino e dei suoi dati sensibili, in quanto vi è un diritto alla correttezza delle informazioni personali. Perciò l'uso dell'IA segue i parametri giuridici che vengono dettati sia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che dall'IA Act, che diventerà legge, presumibilmente, nel mese di maggio di quest'anno. Al termine dell'incontro Iole Fagnoli è intervenuta per riprendere i punti salienti delle due giornate dei lavori del simposio con una riflessione sulle sfide che chi applica il diritto si trova ad affrontare nell'utilizzo di tali strumenti, con l'auspicio che questo incontro abbia contribuito a sciogliere alcuni dei nodi che caratterizzano l'appassionante materia.

Maria Cheri
Università di Milano